

LEGGE REGIONALE

" Interpretazione autentica dell'Art. 11 quinquies della L. R. 5 Gen  
naio 1985, n. 1 ".



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Legge regionale

" Interpretazione autentica dell'Art. 11 quinquies della L.R. 5 Gennaio 1985, n. 1 ".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente Legge:

ART. 1

1. Il termine per la presentazione della perizia stragiudiziale, di cui al terzo comma dell' Art. 11 quinquies della L.R. 5.1.1985, n. 1, decorre dal giorno successivo la scadenza del termine di trenta giorni per l'invio della comunicazione dell' evento dannoso di cui al primo comma del medesimo articolo.

ART. 2

1. Le domande di contributo e relativa documentazione eventualmente presentate, dalla data di entrata in vigore della L.R. 5.1.1985, n. 1 a quella di entrata in vigore della presente legge, nei termini di cui al precedente art. 1, devono intendersi regolarmente prodotte a tutti gli effetti di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (Dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

E' esratto del verbale della seduta del 7 Novembre 1989 ed é conforme al  
testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to ( Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to ( dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to ( Dott. Renato Guaccero)



A.C.C. (Silvano Varvaro)

13 NOV 1989

